

Comune di PIETRAFITTA
Provincia di COSENZA

Prot. 2118 del 22/06/2022
Ordinanza N. 076 del 22/06/2022

Oggetto: DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio, recante quale oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID 19" che, per altro dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19;

Visto il DCM del 13/10/2020,
Visto il DPCM del 2 marzo 2021;

Vista la nota del 22/06/2022, acquisita al protocollo generale dell'ente in data odierna al n.00002117 con cui il Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza ha comunicato:

- **la disposizione di isolamento presso la propria residenza/domicilio sito in Via omissis dal 22/06/2022, per il Sig. OMISSIS, per soggetto positivo al test antigenico /molecolare, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza;**

Ritenuto necessario adottare apposita ordinanza con la quale disporre in via precauzionale la misura dell'isolamento domiciliare /quarantena per il periodo indicato dal Dipartimento di Prevenzione, delle persone sopra indicate, al fine di evitare la possibile ulteriore diffusione del contagio da COVID-19;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

- **l'isolamento domiciliare per positività al test antigenico /molecolare, dal 22/06/2022, al OMISSIS, presso la propria residenza/domicilio sito in via OMISSIS con sorveglianza attiva svolta dal personale della Azienda S.P.di Cosenza**

con prescrizione di

- a) Mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del Dipartimento di Prevenzione UOC di Cosenza;**
- b) Divieto di contatto sociale;**
- c) Divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati al raggiungimento dell'erogatore pubblico o privato più prossimo al luogo di isolamento, per effettuare il test finalizzato all'eventuale termine della presente misura. Gli spostamenti devono avvenire nel pieno rispetto delle misure igienico sanitarie volte ad impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherina FFP2, mantenimento del distanziamento sociale) e solo per il tempo strettamente necessario;**
- d) Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.**

RACCOMANDA

- **ai componenti del nucleo familiare il rispetto della presente ordinanza**
- **di conferire i rifiuti secondo le disposizioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità, pubblicate sull'albo pretorio comunale (sezione avvisi).**

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza all'interessato;
- di trasmettere la presente Ordinanza alla Prefettura di Cosenza, all'Azienda S.P. di Cosenza, nonché alla Stazione Carabinieri di Aprigliano;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P.;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Data, 22/06/2022

Il Sindaco
Rag. Antonio MUTO